

Statuto dell'Associazione “ **Famiglie in...rete**”

Art.1 Denominazione e caratteristiche

È costituita nel rispetto del Codice Civile e della legge 7 Dicembre 2000 n. 383 un'associazione senza scopo di lucro denominata “ Famiglie in ...rete”.

L'Associazione è un istituto unitario e autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretta democraticamente attraverso i suoi organi; non ha finalità di lucro ed è pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile. L'associazione è apartitica ed apolitica.

Art. 2 Sede Sociale e durata

L'Associazione ha sede legale in RHO (MI), via C.Battisti 17

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale non comporta modifiche statutarie pertanto potrà variare, previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 Scopi dell'Associazione

L'associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale dei propri aderenti, opera nel settore materno infantile e prima infanzia, in conformità con il dettato della Legge Regionale 6 Dicembre 1999, n. 23, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di utilità sociale e di solidarietà familiare a favore degli associati o di terzi concretizzanti nelle finalità istituzionali di seguito indicate:

1. gestire, attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità familiare, l'attività di cura dei bambini nella prima infanzia (nido-famiglia);
2. promuovere l'assistenza, il sostegno ed il mutuo aiuto tra le famiglie;
3. permettere alle famiglie di riunirsi per confrontarsi tra di loro o con professionisti su temi e problematiche inerenti la genitorialità;
4. organizzare laboratori, momenti educativi, creativi e di gioco per i bimbi;
5. organizzare feste a tema in ricorrenze particolari;
6. avviare spazi di gioco-incontro tra genitori e figli;
7. aiuto alla funzione educativa e genitoriale, a supporto (e non in sostituzione) di tale funzione, senza deleghe educative;
8. fornire iniziative formative per i genitori;
9. rendere i genitori più autonomi;
10. promuovere un'evoluzione più armonica della vita familiare;
11. contribuire alla diffusione di una cultura per la genitorialità consapevole;
12. promuovere momenti di incontro di carattere culturale relativi alla prima infanzia;
13. avviare collaborazioni con professionisti e strutture varie per garantire un elevato standard di qualità e servizi;
14. ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti;
15. proporre il riconoscimento e l'acquisizione da parte degli organismi pubblici del bagaglio culturale e scientifico creato dalle associazioni di base nel settore materno-infantile.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

La gestione delle attività istituzionali dell'Associazione può essere affidata a terzi. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi e interagire con essi nella normale gestione, in questo caso trattasi di servizi per l'infanzia. (micronido)

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4 I Soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che in piena osservanza degli scopi istituzionali si impegnano a favore dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo di cui all'Art. 10 del presente Statuto, su domanda scritta del richiedente nella quale ne saranno riportate le esatte generalità.

In base alle disposizioni della legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati esclusivamente per le finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, si impegna altresì al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati. Non è ammessa la figura di Socio temporaneo.

La quota sociale è personale e non trasmissibile nemmeno mortis causa.

Due sono le categorie di Soci:

1. Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di socio ha carattere di perpetuità, non sono soggetti all'iscrizione, ma solo al pagamento della quota annuale.

2. Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio; hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Socio effettivo è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale.

Il numero dei Soci effettivi è illimitato.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'avvenuta iscrizione nel libro soci.

Art. 5 Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, di partecipare all'Assemblea e di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi fini sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite. Il Socio volontario pertanto non potrà essere retribuito, ma avrà diritto solo al rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 6 Doveri dei Soci

I Soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del Socio nei confronti degli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede, onestà, probità e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche decise dal Consiglio Direttivo. Qualora venga previsto il pagamento di una quota associativa annuale, l'associato non in regola nel pagamento della stessa, salvo giustificato motivo, potrà essere escluso dall'Associazione.

Art. 7 Recesso/Esclusione del Socio

Il Socio può volontariamente recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, per:

- comportamenti assunti in contrasto alle finalità sociali dell'Associazione;
- per il mancato pagamento delle quota associativa annuale, come indicato nell' art. 6 del presente statuto;
- per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera, fax o e-mail all'interessato contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione avrà effetto decorsi 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra salvo facoltà di replica del socio escluso da effettuarsi nel medesimo termine e con le medesime modalità. In tal caso il Consiglio Direttivo valuterà le motivazioni fornite dal socio per confermare o revocare le delibera di esclusione.

La qualità di socio si perde inoltre, per decesso dello stesso. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Gli Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita dai Soci fondatori ed effettivi ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto affisso nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa è presieduta dal Presidente o da un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio Direttivo e viene convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda per iscritto almeno il 10% dei Soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data e il luogo dell'adunanza.

Nell'Assemblea le delibere sono assunte con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o le qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga, a maggioranza, opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare massimo due deleghe. Le delibere assunte in sede assembleare vengono riportate su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare tale registro e chiederne una copia a proprie spese.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, ovvero per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno della prima, è sempre valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria:

1. nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente e gli altri Organi sociali, se previsti;
2. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi e delibera sui principi ed indirizzi generali dell'Associazione;
3. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed eventuali allegati predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. fissa l'importo annuale della quota associativa;
5. approva il programma annuale dell'Associazione delineato dal Consiglio Direttivo;
6. approva eventuali regolamenti interni.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto ed in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria:

1. approva eventuali modifiche allo statuto;
2. scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

E' composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, purché dispari. Dura in carica tre esercizi, per i primi tre anni di attività dell'Associazione il Consiglio Direttivo sarà formato dai Soci Fondatori.

La convocazione del Consiglio è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata, da almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio d'esercizio ed ogni qualvolta si ravvisi la necessità.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quegli atti indicati al punto 9 del presente statuto riservati all'Assemblea;
2. realizza gli obiettivi programmatici deliberati dall'Assemblea e cura ogni affare corrente;
3. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale sulle attività dell'Associazione;
4. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
5. propone la quota associativa annuale;
6. ammette i nuovi soci;
7. esclude i soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel caso di ammissione di nuovi soci nell'Associazione le delibere sono prese a maggioranza dai due terzi dei presenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

- il Presidente (eletto dall'Assemblea)
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- Il Segretario (questi ultimi eletti nell'ambito del Consiglio medesimo).

Dette figure rimangono in carica tre anni. Le delibere assunte dal Consiglio Direttivo vengono riportate su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito registro conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio e di fronte alle autorità, e ne è il portavoce ufficiale. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dispone dei fondi sociali, è il responsabile degli eventuali lavoratori dipendenti o altre figure di lavoratori, conferendo loro mansioni e compensi, sottoscrive per conto dell'Associazione contratti ed in generale ha tutti i poteri necessari a compiere quegli atti per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Vicepresidente, se nominato, lo sostituisce in caso di necessità.

Art. 12 I mezzi finanziari

I mezzi finanziari per il funzionamento ed il perseguimento degli scopi dell'Associazione provengono:

1. dalle quote versate dai Soci nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
2. da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali ove constatato e deciso dal Consiglio Direttivo;
3. da iniziative promozionali per campagne non in contrasto con finalità e scopi dell'Associazione;
4. da rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni rese dall'Associazione;
5. contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall'associazione;
6. sovvenzioni, contributi ordinari e straordinari concessi dallo Stato, Regioni, Comuni ed enti pubblici e privati;
7. interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
8. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa annuale per i soci fondatori è stata stabilita pari a € 50,00.

Art. 13 Il Bilancio

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto, da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le modalità previste dal presente Statuto; esso viene depositato almeno 15 giorni prima dell'Assemblea generale ordinaria presso la sede sociale e può essere consultato da ogni associato.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente.

Art. 14 Esercizi sociali

Gli esercizi sociali iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno tranne il primo esercizio che decorre dalla data di costituzione e termina il 31 Dicembre del medesimo anno.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste dall'art.9 del presente statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione della stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni o enti di promozione sociale con scopi similari.

Art. 16 Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa' riferimento alle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.

Soci fondatori

ALBRICI EMANUELA, nata a Rho (Mi) il 11.10.1976, residente in P.zza Chiesa n 23
c.f.: LBRMNL76R51H264P

BERETTA MARIAGRAZIA, nata a Rho (Mi) il 09.08.1967, residente a Rho, via Parini n. 15
c.f.: BRTMGR67M49H264L

IPPOLITO DON NICOLA, nato a Saronno (Va) il 10.03.1961, residente a Saronno, via Monte Sabotino n. 47
c.f.: PPLNCL61C10I441R

MANTEGAZZA SIMONA, nata a Rho (Mi) il 10.12.1967, residente a Rho, via Trieste n. 2
c.f.: MNTSMN67T50H264L

PISANO ANTONELLA, nata a Milano il 30.01.1979, residente a Rho (Mi), via Arese n. 24
c.f.: PSNNNL79A70F205N

RIMOLDI CARLO

SCARPELLINI BARBARA GIOVANNA, nata a Rho (Mi) il 19.12.1971, residente a Rho, via Cadore n. 2
c.f.: SCRBBR71T59H264V

CARICHE:

PRESIDENTE: BERETTA MARIAGRAZIA

VICEPRESIDENTE: ALBRICI EMANUELA

TESORIERE: RIMOLDI CARLO

SEGRETARIA: SCARPELLINI BARBARA GIOVANNA

CONSIGLIERI: IPPOLITO DON NICOLA, MANTEGAZZA SIMONA, PISANO ANTONELLA